

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Controversia relativa all'estinzione di un rapporto societario: quale competenza?**

*La controversia relativa all'estinzione di un rapporto societario è devoluta alla competenza per materia delle sezioni specializzate istituite in tema di impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, lett. a) del D.Lgs 168/2003.*

### **Tribunale di Massa, ordinanza del 8.4.2016**

*...omissis...*

rilevato

che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., successivamente emendato all'udienza del 22.3.2016, sss

remettendo di essersi resa cessionaria dalla dante causa sss

del credito in origine vantato nei sss

da due contratti di mutuo assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado; che con atto notarile di scissione del 26.12.2004 sss

gli immobili gravati da ipoteca;

che in data 27.12.2005 sss

sciolta e messa in liquidazione; che in data 26.4.2010, la ridetta società veniva cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in ragione del mancato deposito, per tre anni consecutivi, dei bilanci di esercizio della società, secondo quanto disposto dall'art. 2490, comma 6°, c.c.;

che, a fronte dell'inadempimento della società sss

del disposto dell'art. 2495, comma 2°, c.c., promuoveva pignoramento immobiliare nei confronti degli ex soci di o sss

che, radicatosi il procedimento esecutivo sss

con atto depositato il 31.5.2013 veniva chiesta la vendita dei beni pignorati; che risultando le unità immobiliari astrette al vincolo del pignoramento ancora formalmente intestate alla sss

con ordinanza del 18.5.2015 disponeva che il creditore procedente provvedesse alla trascrizione di idoneo atto accertante l'avvenuto trasferimento del compendio pignorato in favore degli ex soci - ha convenuto in giudizio sss chiedendo che l'intestato Tribunale pronunci ordinanza con la quale si accerti:

i) sss

è stata sciolta e messa in liquidazione in data 27.12.05 ed è stata estinta e cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data sss

provvedimento del Giudice del Registro del sss

motivo del mancato deposito, per oltre tre anni consecutivi, dei bilanci di liquidazione;

ii) per l'effetto, che i beni intestati alla società cancellata ed estinta e sopravvissuti alla liquidazione si sono trasferiti in proprietà indivisa, per la quota del 50% ciascuno, ai due ex sss

iii) che tra tali beni figurano anche gli immobili oggetto dell'esecuzione n. sss

Tribunale di Massa promossa dall'esponente nei confronti di sss

rilevato che, nella contumacia sss

rigettare il ricorso si è tempestivamente sss

ha preliminarmente eccepito l'incompetenza *ratione materiae* del Tribunale di Massa in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale territorialmente competente;

- rilevato che la competenza per materia si determina "...con criterio 'a priori', secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda" (cfr. ex multis Cass. 18671/2012; Cass. 1122/2007; Cass. 15300/2004), posto che il principio enunciato dall'art. 10 c.p.c. - pur dettato in relazione alla competenza per valore - "secondo cui il collegamento tra giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alla domanda, costituisce una regola di portata generale valida per tutti i criteri di collegamento preposti alla individuazione del giudice (...)" (Cass. 20177/2004, conforme, tra le altre, a Cass. 789/1998, Cass. 2509/97 e Cass. 5755/1983), non rilevando né la fondatezza nel merito della domanda stessa né le eccezioni del convenuto, le quali "possono, al più, costituire fonte (residuale) di ulteriore convincimento del giudice" (Cass. 15300/2004) ove sussista incertezza circa gli elementi della domanda o vi sia il sospetto "di una pretestuosa preordinazione al fine di radicare una indebita competenza" (Cass. 18671/2012);

considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1 del 24.1.2012, conv. in Legge n. 27/2012) le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti, "relativamente

alle società di cui al libro V, titolo 1 ; VI e VII, e titolo VI, del codice civile [.7" per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario nonché, ai sensi del successivo comma 3, "... per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";

considerato che la formulazione normativa enuncia tre criteri di attrazione ratione materiae delle controversie alla cognizione del giudice specializzato:

a) il primo, incentrato su di una clausola generale che polarizza la propria portata precettiva sull'essere il rapporto dedotto immanente ad una delle società espressamente incluse nell'elencazione dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs 168/2003;

b) il secondo, improntato da una tecnica che indulge ad una serie di esemplificazioni non esaustive del paradigma generale, al quale si affiancano, senza sostituirlo o derogarlo, in funzione esplicativa della sua portata semantica;

c) il terzo, che assurge a previsione suscettibile di radicare la competenza del Tribunale delle Imprese a conoscere delle controversie con oggetto estraneo a rapporti societari, ma pur sempre qualificate da una ragione di connessione (artt. 31 ss. c.p.c.) con le cause ed i procedimenti indicati dal comma 2° dell'art. 3 del D.Lgs. cit., rilevato che la formula letterale impiegata dal legislatore onde configurare la competenza per materia delle sezioni specializzate in tema impresa è vincolata ad espressioni terminologiche consacrate in altre norme di legge, replicando in larga parte il testo dell'art. 1 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, volto a regolare l'ambito di applicazione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366 (ora abrogato dall'art. 54, comma 5°, L. 18 giugno 2009, n. 69);

rilevato dunque che l'esegesi della locuzione "rapporti societari", per come impiegata nell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs 168/2003, si presta ad allinearsi all'interpretazione prevalente emersa per il tramite della copiosa produzione dottrinale volta a definire l'ambito applicativo del c.d. "rito societario";

rilevato che era a tal proposito diffuso il convincimento che la lata estensione dei rapporti societari cui art. 1 D.Lgs. 5/03 aveva riguardo comportasse l'applicazione del rito speciale a tutte le controversie che traevano origine e fondamento dal contratto di società, ovvero a quelle in cui venivano in considerazione rapporti tra i soci, tra i soci ed organi sociali e, più in generale, alle controversie endo-societarie, attinenti ai rapporti interni e al funzionamento dell'organismo societario;

rilevato in particolare che a motivo dell'espansione della vis attrattiva del c.d. "rito societario" con riguardo a tutte le dinamiche – accertamento, costituzione, modificazione, estinzione – che ne sostanziano una proiezione, era radicata l'idea che dovesse farsi applicazione degli art. 1 ss. D.Lgs. 5/03 anche a quelle controversie in cui venisse in rilievo una non più attuale permanenza del rapporto societario - vuoi in relazione ad un singolo socio, vuoi con riguardo all'intera società - purché aventi ad oggetto una disputa sul modo di essere delle situazioni giuridiche soggettive conseguenti al venir meno di quel rapporto;

considerato che nella specie la ricorrente – surrogandosi ex art. 2900 c.c. per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni nell'ambito del processo di esecuzione forzata già incoato, postulando l'inerzia dei debitori che trascurano di far valere le loro ragioni – chiede che il Tribunale si pronunci in ordine ed alle ripercussioni che l'intervento della causa estintiva la cui disciplina è recata dal combinato disposto degli artt. 2490, comma 6°, 2495, comma 2, c.c., esplica, in termini di devoluzione del patrimonio sociale, tra società e soci (sul punto, cfr. Cass. sez. un, 6070/013);

ritenuto quindi che alla luce delle superiori considerazioni la controversia che è insorta tra le parti è relativa all'estinzione di un rapporto societario ed è perciò devoluta alla competenza per materia delle sezioni specializzate istituite in tema di impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs 168/2003;

ritenuto pertanto che occorre adottare una pronuncia declinatoria della competenza del Tribunale di Massa in favore della sezione specializzata in materia di imprese territorialmente competente, da individuarsi nel Tribunale di Firenze, a mente del disposto di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs 168/2003;

ritenuto che sulle spese di lite si provvede secondo soccombenza;

considerato che, avuto riguardo al valore indeterminabile dell'odierna controversia (scaglione che va da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00), in base ai conferenti parametri della tabella allegata al d.m. 55/014, spettano al resistente costituito euro 2.400,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva mentre, escluso il compenso per la fase istruttoria – in relazione alla quale alcuna attività difensiva è stata espletata – per la fase decisoria va liquidata la minor somma di euro 2.000,00, in ragione della (ridotta) opera effettivamente prestata.

pqm

Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando: dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Massa in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze; assegna termine di mesi tre per la riassunzione; condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge se ed in quanto dovuti.